

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI FINI DELLA  
CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE CIGD**

*(ai sensi del D.L. 14/8/2020 n. 104 artt. 1 e ss.)*

In data 5 novembre 2020, alle ore 11.00 in modalità telematica è stato esperito il confronto tra:

- La società **OBI ITALIA IMPORT** srl (C.F. e partita I.V.A 08087730969) con sede legale in viale Volta 16 – Cologno Monzese (MI), in persona del dott. Marcello Lorenzi, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale per procura Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi del Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese del 21/02/2013 registrata a Milano il 26/02/2013 al nr. 4279, presso la sede amministrativa di Prato sita in Via delle Pleiadi 85/1 con la presenza inoltre del dott. Steve Santoro in qualità di collaboratore dell'ufficio del personale;
- Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi presso il proprio domicilio;
- Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas presso il proprio domicilio;
- Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli presso il proprio domicilio;

***PREMESSO CHE***

- a) La Società svolge attività di logistica per conto di **OBI ITALIA SRL**;
- b) la sede legale è ubicata in Cologno Monzese (MI);
- c) la società occupa alle proprie dipendenze n. 5 lavoratori a tempo indeterminato, dei quali n. 4 full time e n. 1 part time;
- d) la Società applica il contratto collettivo DMO;
- e) a decorrere dalla fine di gennaio 2020 il virus denominato COVID-19 si è manifestato massicciamente in alcune regioni italiane, determinando una grave emergenza sanitaria, motivo per il quale sono stati promulgati alcuni DPCM e create zone rosse, zone gialle, e a seguito del DPCM 9 marzo 2020 tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona protetta in ragione della gravità dell'esposizione al contagio, comprendendo anche i luoghi ove è ubicata la sede operativa;



f) a seguito dei vari provvedimenti governativi e/o regionali, la Società ha attivato il primo ciclo di Cassa Integrazione in Deroga previsto dal decreto di marzo, attivando 13 settimane con decorrenza 23 marzo;

g) contestualmente, la Società ha attivato un programma volto a facilitare l'attività di smart working;

h) al termine delle settimane di CIGD, la OBI Italia import srl ha ripreso l'attività lavorativa grazie alla cancellazione dei divieti posti per l'ingresso all'interno degli esercizi commerciali della OBI ITALIA srl;

i) nel periodo estivo, ferme rimanendo le strategie di protezione a tutela della salute dei lavoratori, nonché dell'integrità dei luoghi di lavoro, il ciclo produttivo ha ripreso il suo iter ordinario;

l) con la stagione autunnale, i contagi hanno ripreso a dilagare in modo massivo e, tanto a livello governativo, quanto a livello regionale, si susseguono l'emanazione di provvedimenti volti a limitare la mobilità collettiva e di accesso all'interno degli esercizi commerciali della OBI ITALIA srl;

m) allo stato, alcune regioni hanno emanato ordinanze limitative di accesso ai centri commerciali;

n) tali limitazioni generano una drastica riduzione del ciclo produttivo dei punti vendita della OBI ITALIA srl interessati dalle ordinanze regionali;

o) la nuova fase della pandemia potrà includere anche limitazioni di presenza nella sede operativa della OBI Italia import srl, ragione per la quale la società ha attivato nuovamente un processo di potenziamento dello smart working in adempimento anche a quanto indicato dai provvedimenti governativi;

p) la società, come già effettuato in precedenza, in caso di nuove restrizioni, attiverà misure di contenimento dei costi che però non saranno sufficienti a mantenere il proprio equilibrio economico e funzionale;

q) per tutti questi motivi, così come previsto dall'art. 1 del DL 14/8/2020 n. 104, che ha recepito le procedure degli articoli da 19 a 22 quinquies del DL 17/3/20 n. 18, convertito in Legge 24/4/2020 n. 27, con pec del 20 ottobre 2020 la Società ha attivato la procedura di consultazione relativa alla cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per richiedere l'attivazione delle 9 settimane;

r) nell'ambito della consultazione, avvenuta nelle giornate del 26 ottobre 2020 del 5 novembre 2020, OBI Italia import s.r.l. ha esposto alle OO.SS. le criticità derivanti dalle ordinanze regionali per i periodi di chiusura dei punti vendita della OBI ITALIA srl che saranno osservate solo per i periodi imposti dai suddetti provvedimenti e per le aree interessate;

s) per questi motivi, stante l'impossibilità di applicare ammortizzatori sociali ordinari, OBI Italia import srl ha chiesto l'attivazione della CIGD per un primo periodo di nove settimane a decorrere dal 5 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 con ipotesi di sospensione totale e riduzione dell'orario di lavoro, con criteri di equa rotazione in relazione alle mansioni assegnate;

t) le OO.SS., valutato lo stato di crisi che sarà generato dalla chiusura al pubblico dei punti vendita della OBI ITALIA srl, interessati dai provvedimenti di restrizione, hanno aderito alla richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale della CIGD stabilita dall'art. 1 del DL 104/2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020;


u) la OBI Italia import srl attuerà le attività di sospensione da lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro attraverso lo strumento della CIGD tenendo conto del ciclo produttivo in funzione anche di quanto previsto dai vari accordi regionali o locali ove sono ubicati i singoli punti vendita della OBI ITALIA srl destinatari dell'intervento del suddetto ammortizzatore sociale, al fine di attenuare il pregiudizio derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie.

***LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:***

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) le parti, stante la nuova ondata epidemiologica generata dalla diffusione del virus Covid-19, così come esposto in premessa, per circostanze che non sono imputabili né alla società, né ai lavoratori, ritengono necessario e imprescindibile, per la continuità dell'attività aziendale e quindi per la stabilità dei posti di lavoro, rinnovare la Cassa Integrazione in deroga per la causale "emergenza COVID - 19" per ulteriori 9 settimane;

3) l'istanza oggetto del presente verbale di accordo potrà interessare, in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un numero massimo di dipendenti



pari a 4, il cui contratto era in forza al 13 luglio 2020, e per un totale massimo di 1.350 ore;

4) l'erogazione delle prestazioni di cui al D.L. 104/2020 verrà effettuata in favore dei dipendenti secondo la modalità del pagamento diretto INPS, come previsto dalle normative vigenti;

5) con la sottoscrizione di questo accordo le parti si danno atto di aver positivamente esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e di cui al D.L. 18 del 17/03/2020, nonché al D.L. 34 del 19/05/2020, nonché all'art. 1 del D.L. 104/2020, e si rendono disponibili sin da ora a confermare il contenuto di questo accordo davanti alle Autorità competenti;

6) la OBI Italia import srl, dato che allo stato si ipotizzano chiusure di natura regionale e non nazionale, attiverà l'ammortizzatore sociale solo in presenza di ordinanze/provvedimenti restrittivi che possano compromettere l'andamento del ciclo produttivo della OBI ITALIA srl;


7) qualora a livello governativo o ministeriale dovessero essere emanati provvedimenti di miglior favore, le parti si impegnano ad incontrarsi per attuare, ove possibile, gli strumenti varati per far fronte agli effetti economici provocati dal COVID-19;

8) le parti concordano di verificare l'andamento, in relazione all'emergenza epidemiologica, entro la prima settimana di dicembre.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **OBI Italia import srl.**


Dott. Marcello Lorenzi



Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi



Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas



Per la **ULTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli

